

**Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**  
**“Codice dell'amministrazione digitale.”<sup>1</sup>**

G.U. 16 maggio 2005, n. 112 – Supplemento Ordinario n. 93

Omissis

**Articolo 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata**

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

Omissis

**Articolo 48 - Posta elettronica certificata**

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

Omissis

---

<sup>1</sup> Testo successivamente aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’ amministrazione digitale”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, serie generale, n. 99.